# Offerte di sostegno e misure di protezione per bambini esposti alla violenza nella coppia genitoriale

Versione breve del rapporto

AMBITO VIOLENZA


Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
**Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU**

CSVD Conférence Suisse contre la Violence Domestique
SKHG Schweizerische Konferenz gegen Häusliche Gewalt
CSVD Conferenza Svizzera contro la Violenza Domestica

# SIGLA EDITORIALE

**TITOLO**
Offerte di sostegno e misure di protezione per bambini esposti alla violenza nella coppia genitoriale, versione breve del rapporto

**AUTRICI**
Paula Krüger, Susanne Lorenz Cottagnoud, Tanja Mitrovic, Amel Mahfoudh, Ersilia Gianella-Frieden & Gaëlle Droz-Sauthier (HSLU, UNIFR, HES-SO Valais-Wallis)

**EDIZIONE**
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU e Conferenza Svizzera contro la Violenza Domestica CSVD

**DISTRIBUZIONE**
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU
Schwarztorstrasse 51, 3003 Berna
ebg@ebg.admin.ch
www.ebg.admin.ch

Le valutazioni e le interpretazioni in questo rapporto non riflettono necessariamente le opinioni dell'UFU e della CSVD.

Berna, gennaio 2024

# Offerte di sostegno e misure di protezione per bambini esposti alla violenza nella coppia genitoriale

## Versione breve del rapporto

**Situazione iniziale e interrogativi**

In Svizzera, nel 20 per cento circa dei casi di protezione dei minori che giungono all'attenzione dei diversi attori della protezione dell'infanzia (ad. es. Ministero pubblico, Autorità di protezione dei minori e degli adulti e ospedali), i minori coinvolti sono stati testimoni di episodi di violenza tra i genitori (Schmid, 2018).[1] Oggi la violenza nella coppia genitoriale è considerata una (potenziale) forma di minaccia per il bene del minore. Gli studi hanno dimostrato ripetutamente che assistere alla violenza tra i genitori si ripercuote negativamente sulla salute (psichica) dei bambini e degli adolescenti, aumentando ad esempio il rischio di sviluppare disturbi della regolazione (come disturbi del sonno), disturbi post-traumatici da stress e depressione (Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann, 2016; Kindler, 2013 ecc.). I bambini e gli adolescenti che assistono alla violenza tra i genitori hanno inoltre una maggiore probabilità di essere a loro volta maltrattati, dai genitori ((Guedes, Bott, Garcia-Moreno & Colombini, 2016; Walker-Descartes, Mineo, Condado & Agrawal, 2021) o da coetanei (Kindler, 2013 ecc.). Sono anche più a rischio di sviluppare comportamenti violenti in un secondo tempo (Guedes et al., 2016).

Con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul, la Svizzera si è impegnata tra l'altro a garantire che nella creazione di servizi di protezione e supporto alle vittime siano debitamente presi in considerazione i diritti e i bisogni dei minori, testimoni di forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul (art. 26 cpv. 1). Queste misure comprendono anche le consulenze psicosociali per i minori coinvolti (art. 26 cpv. 2). L'obbligo di tutelare e sostenere i minori è sancito parimenti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (art. 19 CRC ONU). Pertanto le misure decise dalla Confederazione al fine di colmare le lacune nell'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo[2], sono servite anche da base per l'elaborazione della Guida per l'esame e l'organizzazione delle relazioni personali dei minori nei casi di violenza domestica (Krüger & Reichlin, 2021). Ratificando la Convenzione di Istanbul, gli Stati firmatari si impegnano inoltre a garantire mediante misure (legislative) adeguate che al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione e che l'esercizio di tali diritti non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini (art. 31 della Convenzione di Istanbul). Questi temi sono stati affrontati nel piano d'azione nazionale per l'attuazione della Convenzione di Istanbul (PAN CI) e in particolare nella misura 30 (2022-2026).

---

[1] I **riferimenti bibliografici** sono riportati nella versione integrale del rapporto.

[2] https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55186.pdf

Il 4 ottobre 2022 l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) ha pubblicato un bando di concorso per la realizzazione di uno studio sulle «Offerte di sostegno e misure di protezione per bambini esposti a violenza nella relazione con i genitori», finalizzato all'attuazione della citata misura 30 PAN CI. Il relativo mandato è stato attribuito alla fine di novembre al Dipartimento di Lavoro sociale della Scuola universitaria di Lucerna (HSLU), alla Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO) e all'Università di Friburgo.

**Obiettivi e metodologia dello studio**

L'attuazione della misura 30 del PAN CI perseguiva due obiettivi principali: (1) raccogliere e far conoscere esempi pratici di consulenza psicosociale adattata all'età di bambini esposti a violenza nella relazione con i genitori (attuazione dell'art. 26 cpv. 2 della Convenzione di Istanbul) e (2) indagare la prassi di presa in considerazione della violenza domestica tra coniugi o partner quando si tratta di decidere e approvare accordi in materia di autorità parentale, custodia e accudimento e relazioni personali (attuazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul). Da questi obiettivi sono stati ricavati due mandati di progetto, a cui sono state assegnate domande di ricerca specifiche. Nella prima parte (pacchetto di lavoro 1) sono state rilevate e descritte le prassi e le raccomandazioni per una presa di contatto possibilmente diretta e tempestiva nonché per una consulenza psicosociale adattata all'età e al livello di sviluppo di bambini e giovani, dopo interventi da parte della polizia o di altri servizi a causa di violenza tra i genitori. In riferimento al secondo obiettivo, nel pacchetto di lavoro 2 ci si è concentrati sulla descrizione della prassi seguita dalle autorità nel prendere in considerazione la violenza nella coppia genitoriale nelle procedure di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio.

In entrambi i pacchetti di lavoro sono stati applicati metodi di ricerca quantitativi e qualitativi misti (*Mixed-Methods-Design*), al fine di integrare il punto di vista di diversi importanti attori.

Nell'ambito del pacchetto di lavoro 1 è stata dapprima analizzata la letteratura di riferimento, principalmente al fine di sviluppare standard minimi per la presa di contatto tempestiva e il sostegno psicosociale dei minori esposti alla violenza genitoriale. Con le stesse modalità sono state inoltre identificate e analizzate le rispettive offerte. Per individuare le offerte esistenti nei Cantoni sono state condotte 24 interviste telefoniche con servizi cantonali specializzati, di coordinamento e di intervento contro la violenza domestica. Le offerte così identificate sono state analizzate attraverso un'indagine online semi-standardizzata ($N$ = 35). Dieci di esse sono state descritte nei dettagli ricorrendo a interviste qualitative (interviste di esplicitazione; cfr. cap. 2.2).

Anche nel pacchetto di lavoro 2 si è proceduto prima di tutto a un'analisi della letteratura, benché qui l'attenzione fosse incentrata sulle raccomandazioni concernenti la procedura in caso di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio. Per poter includere nelle analisi anche le direttive inedite, è stato chiesto agli organi cantonali di sorveglianza delle Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA[3]) ($N$ = 26) di verificare l'esistenza di tali documenti nel rispettivo Cantone e ai membri del gruppo di accompagnamento di integrare l'ulteriore documentazione. Nella fase successiva sono state realizzate interviste di esplicitazione con il personale delle APMA ($n$ = 4), con giudici ($n$ = 4), avvocati ($n$ = 3) e curatori ($n$ = 5) di quattro Cantoni (AG, TI, VD, ZH), al fine di ottenere un quadro approfondito della prassi istituzionale nei casi di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio caratterizzati da violenza nella coppia genitoriale. Durante le interviste è stata discussa una

[3] In Ticino: Autorità regionali di protezione (ARP).

selezione di casi con o senza indizi di violenza nella relazione tra i genitori, e ne sono stati analizzati i relativi dossier. A partire dalle interviste sono poi stati sviluppati questionari per indagini online semi-standardizzate, a cui hanno partecipato APMA ($n$ = 70), giudici dei tribunali civili ($n$ = 46), avvocati ($n$ = 93) e curatori ($n$ = 239). Ai rappresentanti delle autorità (APMA, tribunali civili) è stato chiesto di elaborare brevi descrizioni anonimizzate di casi di studio, così da poter conoscere le loro decisioni su casi concreti con e senza indizi di violenza nella coppia genitoriale e le motivazioni che li hanno indotti a optare per una determinata procedura (cfr. cap. 2.3).

Benché i risultati non abbiano alcuna pretesa di rappresentatività e si basino sulle dichiarazioni fornite dalle persone interpellate, la procedura scelta ha permesso globalmente di mettere a confronto i punti di vista dei vari professionisti coinvolti affinché si confermassero a vicenda.

**Risultati principali**

Di seguito sono riassunti i principali risultati di ogni pacchetto di lavoro.

***Risultati principali relativi alla prassi e alle raccomandazioni concernenti una presa di contatto possibilmente diretta e tempestiva e una consulenza psicosociale adattata all'età e al livello di sviluppo dei minori dopo interventi per casi di violenza tra i genitori (pacchetto di lavoro 1, attuazione dell'art. 26 della Convenzione di Istanbul)***

Benché a livello nazionale esistano diverse misure di protezione dell'infanzia (ad es. curatele) e di sostegno psicosociale dei minori, la consulenza e la presa di contatto dirette, tempestive e adattate all'età e al livello di sviluppo dei minori esposti alla violenza nella relazione con i genitori non sono ancora all'ordine del giorno. Stando alle loro indicazioni, 14 Cantoni dispongono di offerte di presa di contatto tempestive, adattate all'età e al livello di sviluppo e/o di servizi di consulenza psicosociale per minori vittime di violenza assistita nella relazione genitoriale.

*Mandato ai servizi specializzati*

Nei 14 Cantoni menzionati sono state identificate complessivamente 35 organizzazioni che hanno affermato di disporre dell'offerta corrispondente per minori esposti a violenza tra i genitori (ad es. servizi di aiuto alle vittime di reati, istituzioni di protezione dell'infanzia). Venti di queste organizzazioni garantiscono sia la presa di contatto tempestiva sia la consulenza psicosociale (57%). Le restanti organizzazioni offrono ai minori una consulenza psicosociale ($n$ = 12; 34%) o una presa di contatto tempestiva ($n$ = 3; 9%). Di norma i mandati sono formulati in modo molto generico: le organizzazioni devono supportare l'infanzia ed evitare l'impatto negativo dei vissuti; devono offrire ai minori l'opportunità di parlare del proprio vissuto, identificare le loro difficoltà e problemi e facilitare loro l'accesso ad altri servizi di sostegno, in modo da contribuire a migliorare in modo duraturo la loro situazione. Il sostegno avviene a livello informativo, emotivo e strumentale, con un'attenzione particolare al contatto diretto con il minore, anche quando le figure genitoriali di riferimento sono incluse nella consulenza (cfr. cap. 3.6.1, 3.7.1).

*Svolgimento delle procedure*

I servizi specializzati contattano ogni minore segnalato, al fine di offrirli un sostegno adeguato alla sua situazione. La segnalazione non viene effettuata unicamente dalla polizia in seguito a un intervento per violenza domestica,

ma anche dal genitore vittima di violenza, dai consultori o dagli ospedali. In tre dei 14 Cantoni considerati (AG, BS, ZH) la presa di contatto e il supporto psicosociale rientrano in un mandato cantonale e seguono una procedura sistematica definita. Negli altri undici Cantoni (BE, BL, FR, GE, LU, NE, SG, TG, TI, VD, VS) la presa a carico iniziale è affidata a una o più organizzazioni, senza che esistano tuttavia procedure per la trasmissione sistematica delle informazioni. L'approccio seguito varia a seconda del Cantone e dipende dal genere di organizzazione preposta (ad es. servizio di aiuto alle vittime) e dalle basi giuridiche vincolanti, il che incide a sua volta sulla collaborazione con gli altri attori del sistema cantonale di protezione contro la violenza e di tutela dell'infanzia (cfr. cap. 3.5.2).

In linea di massima le informazioni sui minori sono trasmesse alle organizzazioni nel giro di una settimana. A volte i servizi cantonali eseguono una valutazione iniziale del caso prima di trasmetterne le informazioni all'organizzazione preposta. Quest'ultima contatta telefonicamente i genitori o – a seconda dell'età – gli stessi minori, nel giro di pochi giorni. L'obiettivo della presa di contatto è quello di fissare un primo appuntamento nel minor tempo possibile. Spesso, prima di contattare la famiglia, le organizzazioni si documentano presso altri attori, in modo da preparare la presa di contatto e coordinare la consulenza per il genitore vittima di violenza e il figlio. Se possibile, le organizzazioni assegnano a ogni famiglia due specialisti, affinché il genitore maltrattato e il figlio abbiano ognuno una propria persona di riferimento. In questo modo l'attenzione rimane focalizzata sui figli e nel contempo anche il genitore maltrattato riceve il supporto di cui necessita. Per riuscire a porre fine alla violenza in famiglia è inoltre importante coinvolgere anche il genitore violento (cfr. cap. 3.5, 3.6, 3.7).

*Basi giuridiche e finanziamento delle offerte*

Dai risultati emerge che l'accesso alle offerte differisce da un Cantone all'altro. Le basi legali vigenti svolgono un ruolo determinante a questo proposito. In caso di applicazione del Codice di procedura penale (art. 305 cpv. 2 e 3 CPP) in combinazione con la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (art. 8 LAV), la presa di contatto con i minori avviene tramite le figure genitoriali di riferimento. Se invece la presa di contatto è associata all'obbligo di avviso in caso di minaccia del bene del minore (art. 314d CC) o è ordinata dall'autorità, i minori possono essere contattati anche senza l'autorizzazione dei genitori.

Il costo dell'intervento in sé è coperto dallo Stato. Il finanziamento delle organizzazioni che forniscono queste prestazioni è tuttavia disciplinato in modo diverso a seconda del Cantone. Qualora i sussidi statali non siano sufficienti e le organizzazioni non riescano a ottenere altri finanziamenti (ad es. di fondazioni), devono limitare i gruppi target, ad esempio assistendo unicamente i minori esposti a violenza fisica (cfr. cap. 3.6.2, 3.7.6).

*Standard minimi ed esempi pratici*

Nell'ambito dello studio sono stati sviluppati 18 standard per una presa di contatto tempestiva e diretta e un sostegno psicosociale dei minori, esposti a violenza nella relazione con i genitori (cfr. cap. 3.4). Questi 18 standard possono essere suddivisi in tre categorie: (1) condizioni quadro e risorse; (2) fattori da considerare nella presa di contatto dei minori e delle figure genitoriali di riferimento; (3) fattori da considerare nella consulenza psicosociale. In questo contesto sono stati individuati a livello nazionale dodici servizi specializzati che soddisfano diversi di questi standard. Nel rapporto sono descritti dieci esempi di buone prassi che possono fungere da base per lo sviluppo di offerte analoghe in altri Cantoni (cfr. all. 7).

*Valutazione delle offerte di presa di contatto tempestiva e di sostegno psicosociale di minori esposti alla violenza nella coppia genitoriale*

A oggi esistono pochi studi significativi sull'effetto a lungo termine delle prese a carico tempestive dei minori vittime di violenza domestica. Sussistono tuttavia indicazioni empiriche sul fatto che le prese a carico tempestive rivolte direttamente ai minori abbiano un effetto positivo sul loro benessere e sulla loro sicurezza nonché – se coinvolte – sulle competenze protettive delle figure genitoriali di riferimento (Driez Grieser et al., 2012a; Jud & Fischer, 2022 ecc.; cfr. cap. 3.3).

***Risultati principali relativi alle prassi delle APMA e dei tribunali civili nella presa in considerazione della violenza tra i genitori nelle procedure di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio (pacchetto di lavoro 2, attuazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul)***

*Accertamento di episodi di violenza domestica nelle procedure di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio*

Per tenere conto della violenza di coppia e della violenza domestica in generale nelle decisioni circa l'attribuzione dell'autorità parentale e della custodia e nel disciplinamento delle relazioni personali, le APMA e i tribunali civili devono condurre gli accertamenti necessari e ricevere sistematicamente le informazioni corrispondenti. I risultati dello studio dimostrano tuttavia che oggi in Svizzera queste due condizioni sono solo parzialmente soddisfatte. Soltanto un 30 per cento scarso dei giudici interpellati ($n$ = 11) si sono detti (piuttosto) d'accordo con l'affermazione secondo cui nei casi di separazione viene sempre accertata l'esistenza di episodi di violenza nella coppia genitoriale. Questa proporzione si è attestata invece al 52 per cento ($n$ = 28) tra le APMA interpellate. Generalmente gli interventi di polizia per violenza domestica in nuclei familiari con figli minorenni sono notificati all'APMA o a un'altra autorità competente (ad es. Ufficio dell'aiuto e della protezione), ma vi sono anche casi di mancata notifica o di notifiche effettuate a distanza di una settima o più dall'intervento (cfr. cap. 4.3.1.1).

Secondo il parere dei rappresentanti delle autorità interpellati (APMA, tribunali civili), i colloqui e le trattative con i genitori sono un'altra fonte d'informazione fondamentale. Privilegiano quindi gli incontri con entrambi i genitori, in quanto sono rivelatori di tensioni, conflitti, rapporti di potere o violenza. Pensando ai casi di violenza nella coppia genitoriale, va detto però che questo approccio non tiene conto del fatto che in una simile costellazione il genitore maltrattante può continuare a esercitare il proprio controllo sull'ex partner. Gli studi dimostrano inoltre che le persone che esercitano violenza domestica applicano anche strategie per influenzare i professionisti, minimizzando ad esempio le proprio azioni o scaricando la responsabilità sulla vittima (cfr. cap. 4.3.1.1).

*La sfida del lavoro in rete e delle diverse competenze*

A detta dei professionisti interpellati, la collaborazione tra i diversi attori che si occupano di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio nei casi di violenza tra genitori rappresenta una sfida. A supporto di tale affermazione menzionano le insicurezze legate al rispetto delle norme sulla protezione dei dati nello scambio di informazioni sulle famiglie e la diversità e variabilità delle competenze delle APMA e dei tribunali civili (cfr. cap. 4.3.3).

*Considerazione della violenza in seno alla coppia genitoriale nelle decisioni circa l'attribuzione dell'autorità parentale e della custodia nonché nel disciplinamento delle relazioni personali*

I risultati del presente studio confermano l'impressione del Gruppo di esperte ed esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO, 2022), secondo cui l'attribuzione **dell'autorità parentale** congiunta è la regola anche nei casi di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio in cui sono presenti episodi di violenza nella coppia genitoriale. Discostarsi da questa regola è molto difficile. Infatti, anche nell'elaborazione dei casi di studio, sono pochi i rappresentanti delle autorità (APMA, tribunali civili) che tendono ad affidare l'autorità parentale unicamente al genitore vittima di violenza (0-3%). Nelle decisioni si continua quindi a non tenere conto del fatto che un tale approccio permette al genitore maltrattante di continuare a esercitare il proprio controllo sul genitore maltrattato (cfr. cap. 4.3.1.3).

Dai risultati dello studio emerge che gli episodi accertati di violenza di coppia hanno un influsso minimo anche sull'**attribuzione della custodia**. Spesso infatti, anche in presenza di indizi di violenza, i rappresentanti delle autorità (APMA, tribunali civili) si basano sulla modalità di custodia dei figli già adottata in famiglia, il che generalmente si traduce nell'attribuzione della custodia esclusiva. Riguardo all'esame di una **custodia alternata**, i rappresentanti delle autorità interpellati hanno evocato esplicitamente i conflitti e gli episodi violenza come motivi per escludere una simile eventualità. Nei casi di studio, alcuni intervistati hanno tuttavia optato per la custodia alternata, nonostante l'esistenza di indizi di violenza psicologica e fisica nella coppia, come insulti o schiaffi (cfr. cap. 4.3.1.3).

Dalle interviste dei diversi attori (APMA, giudici, curatori, avvocati) convolti nei casi di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio caratterizzati da episodi di violenza tra genitori emerge una costante, ovvero che la presenza di violenza nella coppia genitoriale è il primo aspetto ad essere considerato nel **disciplinamento delle relazioni personali.** Tuttavia, per tenere conto del parere degli esperti, secondo cui il contatto del minore con entrambi i genitori è generalmente positivo per il suo bene, i rappresentanti delle autorità fanno il possibile per non interrompere con le loro decisioni il rapporto tra il figlio e il genitore maltrattante. In riferimento al diritto di visita del genitore violento è stato evocato anche il suo diritto al contatto (art. 273 cpv. 1 CC). Pertanto anche nei casi di violenza tra i genitori si ricorre al «disciplinamento standard», secondo cui i figli vedono il genitore violento nel fine settimana a intervalli di 14 giorni e trascorrono con lui una parte delle vacanze. Se necessario il contatto viene limitato attraverso altre misure, come l'accompagnamento durante la consegna dei figli o durante le visite (cfr. cap. 4.3.1.3).

*Misure a livello delle figure genitoriali di riferimento*

Se il processo decisionale non tiene debitamente conto degli episodi di violenza nella coppia genitoriale e della dinamica della violenza, può capitare che non vengano adottati i provvedimenti necessari o che si proceda in modo inadeguato. Ad esempio, nei casi di violenza in seno alla coppia genitoriale la mediazione è considerata un approccio inadeguato a causa della frequente asimmetria di potere caratteristica di queste situazioni (Domenig & Lutz, 2019; Kindler, 2023). Eppure, dai risultati emerge che anche di fronte a indizi di violenza di coppia i rappresentanti delle autorità tendono a ordinare misure a livello genitoriale (mediazioni, terapie di coppia e corsi per genitori, come «Kinder im Blick» o «Kinder aus der Klemme» nella Svizzera tedesca), per indurre la coppia a elaborare i propri dissidi e a riconoscere il malessere dei figli. (cfr. cap. 4.3.2).

Questo aspetto risulta ancora più critico se si pensa che solo raramente sono predisposte misure volte a elaborare

la tematica della violenza (ad es. programmi contro la violenza domestica). Eppure le autorità avrebbero la possibilità di emanare direttive in tal senso (Büchler, 2015). Bisognerebbe inoltre aiutare il genitore maltrattante ad assumersi le proprie responsabilità per le violenze commesse e ad ammettere le conseguenze subite dai figli e dall'ex partner. Ciò rafforzerebbe le sue capacità educative e sarebbe fondamentale, soprattutto pensando all'importanza attribuita al contatto del minore con il genitore violento.
Alla luce di queste considerazioni, sembrerebbe quasi che il genitore maltrattato sia considerato l'unica «parte del conflitto». Ci si aspetta che i coniugi scindano la dimensione di coppia da quella genitoriale e si concentrino sui figli. Si rischia così di interpretare erroneamente la reticenza del genitore vessato nei confronti dei colloqui con il genitore violento e/o nei confronti dei contatti dello stesso con il figlio e di considerarla una mancanza di disponibilità a collaborare anziché la conseguenza dei maltrattamenti subiti. Non è questione che i professionisti prendano le difese di un genitore, quanto che assumano una chiara posizione contro la violenza in famiglia e, specie nell'ottica della protezione dell'infanzia, che considerino i bisogni dei minori coinvolti in una simile situazione, senza tralasciare le esigenze del genitore vessato (cfr. cap. 4.3.2).

*Disponibilità e finanziamento delle offerte*

Se i rappresentanti delle autorità ordinano raramente determinate misure a livello genitoriale e filiale, non è unicamente perché le reputano poco opportune, ma anche perché non le conoscono o perché non sono disponibili nei Cantoni. Un ulteriore ostacolo al ricorso a determinati servizi e offerte è rappresentato dal loro finanziamento, che spesso è assunto dallo Stato anche se la regolamentazione in tal senso non è sempre chiara. Oltre alla questione del finanziamento vi sono altri fattori che complicano l'accessibilità delle offerte per le famiglie, come le barriere linguistiche o la distanza da percorrere per usufruire dei rispettivi servizi. (cfr. cap. 4.3.2).

*Mancanza di conoscenze specifiche in materia di violenza e scarsa diffusione degli ausili di lavoro, quali direttive o linee guida*

Dallo studio emerge che i professionisti coinvolti, a seconda del loro percorso e della loro provenienza regionale, non acquisiscono sistematicamente durante la formazione e il perfezionamento le conoscenze specifiche (ad es. in materia di violenza nella coppia genitoriale e dell'impatto sui figli) sui temi trattati. Ciò riguarda in particolare i giuristi attivi in questo ambito in qualità di rappresentanti delle autorità, giudici o avvocati. Gli stessi interpellati hanno evocato insicurezze dettate dalla mancanza di un sapere specifico sul tema. Risulta quindi tanto più preoccupante che gli ausili di lavoro cantonali, nazionali e scientifici disponibili per la prassi ufficiale nell'ambito dei casi di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio, come linee guida o direttive, non siano conosciuti in modo capillare (cfr. cap. 4.3.4).

**Difficoltà di fondo**

Analizzando i risultati trasversali ai due pacchetti di lavoro, nell'attuazione degli articoli 26 e 31 della Convenzione di Istanbul emergono tre difficoltà di fondo. In primo luogo, nonostante le chiare evidenze degli studi, finora l'impatto della violenza di coppia sui figli viene preso solo parzialmente in considerazione se non addirittura negato. Questo fa sì che, in secondo luogo, ci si concentri sul livello genitoriale senza tuttavia considerare che la protezione e il supporto del genitore vessato rappresenta nel contempo un fattore di protezione anche per i figli. E, terzo, nei casi di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio la difficoltà di dimostrare

le accuse di violenza e la profonda convinzione che il contatto con entrambi i genitori sia importante per il bene del minore sembrano portare a banalizzare la violenza, a considerarla normale o addirittura a negarla. A sua volta questo approccio determina una scarsa considerazione della violenza nelle decisioni delle autorità.

Questi meccanismi sono favoriti dal fatto che i rappresentanti delle autorità devono adottare delle decisioni senza poterne prevedere le conseguenze. Questa incertezza li espone al rischio di cadere negli stereotipi e nelle false credenze sulla violenza domestica e sulle persone coinvolte o di cedere alle argomentazioni legate al controverso concetto della «Sindrome da alienazione genitoriale» (Parental Alienation Syndrome; Gardner, 2002 ecc.). Può capitare ad esempio che le accuse di violenza formulate da un genitore siano liquidate senza approfondirle, come se si trattasse di mera strategia, nonostante la forte probabilità che siano fondate. La mancanza di conoscenze sulle tematiche specifiche alla violenza aumenta il rischio che il processo decisionale sia influenzato da stereotipi e false credenze.

**Necessità d'intervento e raccomandazioni**

I risultati dello studio confermano in generale le conclusioni del GREVIO (2022): al momento né l'articolo 26 né l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul sono attuati sistematicamente a livello nazionale. Essi evidenziano da un lato la necessità di creare offerte di protezione e supporto efficaci per i minori confrontati con la violenza tra i genitori e la violenza domestica in generale e di stabilire un contatto tempestivo con loro. Dall'altro mostrano l'urgenza di intervenire affinché la violenza nella coppia genitoriale sia tenuta maggiormente in considerazione nelle decisioni relative alla determinazione dell'autorità parentale e della custodia nonché al disciplinamento delle relazioni personali. Qui di seguito sono presentate le raccomandazioni in tal senso. Esse si rivolgono in particolare, ma non solo, ai Cantoni e sono riassunte separatamente per i due ambiti tematici.

***Raccomandazioni concernenti la presa di contatto tempestiva e diretta e il sostegno psicosociale dei minori esposti a violenza tra i genitori***

Le raccomandazioni scaturite dai risultati del pacchetto di lavoro 1 possono essere ripartire in quattro categorie: (1) standard per l'implementazione delle offerte, (2) condizioni quadro giuridiche per una presa di contatto tempestiva, (3) finanziamento delle offerte e (4) offerte di sostegno.

*1: Standard per l'implementazione di un sostegno psicosociale tempestivo, adattato all'età e al livello di sviluppo:*

- Al momento non esiste una definizione univoca e consacrata di «consulenza psicosociale per minori». Pertanto, ad esempio i servizi specializzati, di coordinamento e di intervento cantonali dovrebbero provvedere a definire in modo esaustivo l'espressione «consulenza psicosociale per minori esposti alla violenza nella coppia genitoriale». Tale definizione costituirebbe un complemento ad altre misure di protezione dell'infanzia e andrebbe intesa come un supporto rivolto direttamente ai minori anche quando sono coinvolte le figure genitoriali di riferimento.
- Vanno definite le basi giuridiche di tale offerta, come avviene già in alcuni Cantoni (ad es. ZH).
- Devono inoltre essere stabiliti processi chiari, che garantiscano (a) un'informazioni sistematica nel caso di interventi di polizia o di altri attori (ad. es. autorità di perseguimento penale, APMA ecc.), determinando chi informa chi e in che modo. Bisogna inoltre garantire che (b) le offerte prevedano una presa di contatto proattiva e sistematica dei genitori ed ev. dei figli.

- Andrebbero privilegiati i piani di intervento che non considerino soltanto le modalità di presa a carico ma che promuovano anche la presa di contatto sistematica.
- Gli operatori specializzati che lavorano con i minori devono essere formati per i due aspetti della problematica, ovvero per la presa a carico dei minori esposti a violenza nonché per l'accompagnamento di persone vittime della violenza di coppia. Ciò include anche il contatto con il genitore violento.
- L'accessibilità della consulenza psicosociale dev'essere garantita (vicinanza, spazi adeguati all'accompagnamento di minori ecc.).
- Per lo sviluppo di un'offerta di consulenza psicosociale diretta destinata ai minori, ogni Cantone deve identificare innanzitutto le organizzazioni che dispongono di esperienza nell'ambito della violenza di coppia o dell'accompagnamento di minori esposti a violenza in seno alla coppia genitoriale.
  - Qualora il Cantone non sia in grado di istituire un servizio di consulenza di questo genere, va promossa la collaborazione intercantonale.

*2: Condizioni quadro giuridiche per una presa di contatto tempestiva:*

Come detto, affinché le offerte soddisfino gli standard minimi qui illustrati, occorre definirne chiaramente le basi giuridiche.

- Bisogna individuare le condizioni quadro legali a livello cantonale (leggi sulla polizia, leggi sulla protezione dei minori o leggi contro la violenza domestica), che possano integrare le disposizioni federali (CC e CPP) e che consentano un disciplinamento sistematico della trasmissione delle informazioni e della presa di contatto proattiva.
- Nell'ottica di una presa di contatto e di una consulenza tempestive devono essere considerate e fatte conoscere maggiormente le opportunità previste dagli articoli 305 cpv. 2 e 3 CPP e dall'articolo 8 LAV, dato che sono applicabili anche ai minori, in qualità di familiari del genitore vittima di violenza.

*3: Finanziamento delle offerte:*

- Per finanziare le offerte occorrerebbe inserire nelle convenzioni sulle prestazioni stipulate con i Cantoni o nelle strategie un budget globale che consenta di prendere in considerazione il finanziamento nel suo complesso (per attività di accompagnamento, lavoro in rete, supervisioni ecc.), come pure
- di tenere conto di eventuali fluttuazioni del numero di casi e
- di sviluppare delle strategie.

*4: Prestazioni di sostegno necessarie:*

- Bisognerebbe integrare nelle strategie prestazioni di sostegno collocate ai tre livelli: informativo, emotivo e strumentale, e
- tenere conto della quotidianità dei minori, nonché
- del bisogno di supporto sociale.
- Dovrebbero essere introdotte procedure che consentano di contattare il genitore violento e di integrarlo nel processo, senza compromettere la sicurezza dei membri della famiglia che subiscono violenza.

**Raccomandazioni concernenti la prassi delle APMA e dei tribunali civili nel prendere in considerazione la violenza tra i genitori nelle procedure di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio**

Le seguenti raccomandazioni per l'attuazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul si riferiscono a cinque ambiti: (1) accertamento sistematico della violenza domestica e scambio di informazioni, (2) collegamento in rete di attori rilevanti nel Cantone, (3) considerazione della violenza tra genitori nelle decisioni circa l'attribuzione dell'autorità parentale e della custodia nonché nel disciplinamento delle relazioni personali , (4) misure a livello genitoriale e filiale e (5) provvedimenti per la trasmissione delle conoscenze e la diffusione degli ausili di lavoro (ad es. direttive, linee guida).

*1: Raccomandazioni concernenti l'accertamento sistematico della violenza domestica e lo scambio d'informazioni:*

- Affinché nelle procedure di separazione, tutela dell'unione coniugale e divorzio si tenga debitamente conto della violenza tra genitori e della violenza domestica in generale è necessario accertare sistematicamente, ovvero in ogni caso, se nelle famiglie sono noti episodi di violenza domestica (anche nella coppia genitoriale).
- Gli organi cantonali di sorveglianza delle APMA dovrebbero emanare direttive sulle modalità di accertamento della violenza domestica nei casi di separazione, in modo da supportare i professionisti nell'esecuzione di questo compito.
- Occorre inoltre disciplinare chiaramente il flusso d'informazioni. Le polizie dovrebbero comunicare senza eccezioni alle autorità competenti tutti gli interventi effettuati in seguito a episodi di violenza in economie domestiche nelle quali vivono figli minorenni. Per ridurre al minimo il carico di lavoro delle istituzioni coinvolte, può essere istituita una piattaforma d'informazione protetta alla quale abbiano accesso anche le APMA e i tribunali civili. In alternativa, è possibile designare un'autorità che raccolga le informazioni pertinenti, come avviene già in alcuni Cantoni.

*2. Raccomandazioni concernenti il collegamento in rete dei principali attori nei Cantoni:*

- Servono strumenti e competenze chiari degli attori coinvolti in questi casi. In particolare è necessario verificare gli aspetti relativi al diritto della protezione dei dati, per garantire uno scambio sistematico delle informazioni.
- Le diverse competenze delle APMA e dei tribunali civili nonché il passaggio di competenze nel corso del procedimento possono sollevare conflitti e sottoporre i diretti interessati a uno stress evitabile. In questi casi può risultare vantaggioso disporre di tribunali di famiglia. È un'opzione che andrebbe approfondita.

*3: Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione della violenza tra genitori nell'attribuzione dell'autorità parentale e della custodia nonché nel disciplinamento delle relazioni personali:*

- La violenza nella coppia genitoriale rappresenta una (potenziale) minaccia per il bene del minore. Occorre pertanto verificare in ogni singolo caso come tenerne conto nell'attribuzione dell'autorità parentale, della custodia e nel disciplinamento delle relazioni personali, in modo da garantire la protezione del (bene del) minore e del genitore maltrattato.
- Gli organi cantonali di sorveglianza delle APMA dovrebbero allestire delle direttive sulle modalità di accertamento e presa in considerazione della violenza domestica e della violenza tra genitori nei casi di separazione. Nel farlo possono basarsi sulle linee guida e sui manuali esistenti.

- Occorre verificare se l'attuazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul implica una modifica del Codice civile. Al riguardo bisognerebbe richiedere l'aggiornamento della perizia Büchler del 2015
- I minori hanno diritto di partecipazione. Il loro punto di vista dev'essere sentito sistematicamente in modo adattato all'età e al livello di sviluppo, specialmente se vi sono indizi di violenza domestica (violenza tra i genitori inclusa). Sono le autorità stesse a dover sentire il minore, ma senza imposizioni. Nella procedura, il punto di vista del minore può eventualmente essere fornito da un suo rappresentante appositamente formato, da un curatore o da una persona di fiducia designata dal minore, senza che lo stesso debba essere sentito ripetutamente. È una possibilità a cui bisognerebbe ricorrere regolarmente.

*4: Raccomandazioni concernenti le misure a livello delle figure genitoriali di riferimento e dei figli:*

- Le offerte di sostegno per i figli di coppie separate o divorziate e per i figli vittime di violenza devono essere ampliate e portate maggiormente a conoscenza dei professionisti. Ciò vale anche per le prese a carico iniziali nel caso di interventi per violenza in economie domestiche nelle quali vivono dei minori.
- I genitori che commettono violenze di coppia dovrebbero essere spronati a elaborare il proprio vissuto con l'aiuto di professionisti (ad es. nell'ambito di un programma contro la violenza domestica). Qualora non aderiscano volontariamente alle rispettive offerte, bisognerebbe incitarli a farlo.
- Va garantita l'accessibilità delle offerte per figli e genitori coinvolti nelle situazioni di violenza, il che comprende anche l'assunzione dei costi corrispondenti.

*5: Raccomandazioni concernenti la diffusione delle conoscenze e degli ausili di lavoro:*

- È necessario integrare in modo sistematico e capillare i contenuti specifici alla violenza nella formazione e nel perfezionamento delle categorie professionali coinvolte. Ciò vale in particolare, ma non solo, per la formazione e il perfezionamento dei giuristi.
- Se i rispettivi perfezionamenti sono concepiti a livello interdisciplinare, possono anche servire a creare rete.
- Per favorire la diffusione dei documenti, può essere utile disporre di una panoramica centralizzata degli ausili di lavoro disponibili, come le pubblicazioni online dell'UFU e/o della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA).

Proposta di citazione: Krüger, P., Lorenz Cottagnoud, S., Mitrovic, T., Mahfoudh, A., Gianella-Frieden, E. & Droz-Sauthier, G. (2023). *Offerte di sostegno e misure di protezione per bambini esposti alla violenza nella coppia genitoriale. Versione breve del rapporto. Lucerna/Siders/Friburgo.*